

COMUNE DI CASCIAGO

STATUTO

Adottato con delibera di C.C. n. 22 del 06.09.2004

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

ART. 1 - Comune di Casciago

ART. 2 - Finalità.

ART. 3 - Territorio e sede comunale.

ART. 4 - Stemma e gonfalone.

ART. 5 - Programmazione e cooperazione.

ART. 6 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ART. 7 - Organi di governo del Comune

ART. 8 - Il Consiglio Comunale

ART. 9 - Le competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

ART. 10 - Gruppi consiliari

ART. 11 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

ART. 12 - Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Comunali

ART. 13 - Elezione e giuramento del Sindaco - Nomina della Giunta –

Definizione ed approvazione delle linee programmatiche di governo

	ART. 14 - Composizione della Giunta	
	ART. 15 - Competenze della Giunta	
	ART. 16 – Sindaco	
	ART. 17 - Attribuzione di amministrazione	
	ART. 18 - Attribuzione di vigilanza	
	ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione	
	ART. 20 - Rappresentanza dell'Ente	
	ART. 21 - Vice Sindaco	
	ART. 22 - Mozioni di sfiducia	
	ART. 23 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	
	TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI	
	CITTADINI	
	CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	ART. 24 - Partecipazione Popolare	
	CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	
	ART. 25 – Associazionismo	
	ART. 26 - Contributi alle associazioni	
	ART. 27 – Volontariato	
	CAPO III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	
	ART. 28 – Consultazioni	
	ART. 29 – Istanze	
	ART. 30 – Proposte	
	ART. 31 – Petizione	
	ART. 32 – Referendum	

	ART. 33 - Accesso agli atti	
	ART. 34 - Diritto di accesso all'informazione	
	CAPO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	
	PUBBLICI	
	ART. 35 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	
	ART. 36 - Il Direttore Generale	
	ART. 37 - Il Segretario Comunale	
	ART. 38 - Responsabilità dei servizi	
	Capo V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
	ART. 39 - Modalità di gestione	
	TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ	
	CAPO I	
	ART. 40 - Ordinamento	
	ART. 41 - Attività finanziaria del Comune	
	ART. 42 - Contabilità comunale: il bilancio	
	ART. 43 - Contabilità comunale: il conto consuntivo	
	ART. 44 - Attività contrattuale	
	ART. 45 - Principi generali del controllo interno	
	ART. 46 - Revisione economico – finanziaria	
	ART. 47 - Tesoreria	
	ART. 48 - Entrata in vigore	
	ART. 1 - Comune di Casciago	
	Il Comune di Casciago è un ente locale autonomo, rappresenta la	
	propria comunità, ne cura gli interessi e ne	
	promuove lo sviluppo.	

	Il Comune è costituito dalle frazioni di Casciago, Casarico e	
	Morosolo, storicamente riconosciute, e appartenenti al tessuto antico	
	della nostra comunità.	
	Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi	
	generali dell'ordinamento, per lo svolgimento delle sue attività e per il	
	perseguimento dei suoi fini istituzionali.	
	Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario dove esercita	
	funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione,	
	secondo il principio di sussidiarietà, e ha uno specifico ruolo nella	
	gestione delle risorse economiche locali e fiscali, dei servizi alla	
	collettività, alla persona e concernenti l'assetto, l'utilizzazione del	
	territorio.	
	Il comune, attraverso lo strumento giuridico dello statuto, dà forma	
	alla propria autonomia e alle sue peculiarità, ne plasma	
	l'organizzazione e stabilisce i principi e le linee di sviluppo delle sua	
	attività in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di	
	garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della	
	rappresentanza legale dell'ente, anche non giudiziaria.	
	Qualora le norme statutarie contrastino, o si rendano incompatibili	
	con norme di legge, le norme statutarie devono essere adeguate	
	entro centoventi giorni o saranno considerate abrogate.	
	ART. 2 - Finalità.	
	Il Comune promuove e tutela lo sviluppo armonico del progresso	
	civile, sociale, economico e religioso della sua comunità ispirando i	
	propri obiettivi al rispetto dei valori della Costituzione e alla	

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità e per particolari esigenze.

ART. 4 - Stemma e gonfalone.

Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica col nome di Casciago.

Lo stemma e il gonfalone del comune sono descritti nel Reale Decreto del 30.03.1942.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune. L'uso per fini non istituzionali è vietato.

ART. 5 - Programmazione e cooperazione.

Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede per quanto di sua competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune persegue le proprie finalità avvalendosi del contributo delle presenze sociali, economiche, religiose, culturali, educative e ricreative presenti nel suo territorio.

ART. 6 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

	Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti.	
	Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.	
	Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.	
	TITOLO II	
	ORDINAMENTO STRUTTURALE	
	CAPO I	
	ART. 7 - Organi di governo del Comune	
	1. Gli Organi di Governo del Comune, in conformità all'art. 36 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono:	
	2. il Consiglio Comunale;	
	3. la Giunta Comunale;	
	4. il Sindaco.	
	5. Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	
	6. La Giunta comunale è l'Organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale.	
	7. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa	

mantenendone l'unità di indirizzo. E' Capo dell'Amministrazione, rappresenta l'Ente ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

8. L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

ART. 8 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, ha autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi fissati dalle leggi e delle norme del presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale assume gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche apportate al regolamento.

ART. 9 – Le competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, oltre che per le materie di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, adotta i provvedimenti

	espressamente attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti - Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Capo II del D. Lgs. 267/2000 – Contestazione delle cause di incompatibilità sopravvenuta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione e approvazione delle linee programmatiche – Adeguamento e verifica periodica della loro attuazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti e temporanee attribuendone compiti e funzioni come da regolamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina Revisore dei Conti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituzione e modificazione di Consorzi e altre forme associative e di cooperazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presa d'atto di Accordi di programma 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame dei progetti preliminari di opere pubbliche, ove la legge non ne preveda la competenza all'approvazione in capo al Consiglio comunale. 	
	ART. 10 – Gruppi consiliari	
	1. I Consiglieri appartengono, di norma, ai Gruppi consiliari corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Possono, comunque, decidere di appartenere ad altro Gruppo o formarne uno nuovo, purché risulti composto da almeno due membri, previa comunicazione scritta al Sindaco.	

	2. Il Gruppo consiliare può essere composto anche da un solo	
	Consigliere, quando questi sia l'unico eletto in una lista.	
	3. Ciascun Gruppo consiliare nomina un Capogruppo, secondo le	
	modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio	
	comunale.	
	4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo; essa costituisce	
	Commissione consiliare permanente.	
	5. La costituzione dei Gruppi consiliari, la modalità di convocazione	
	dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo	
	e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento del	
	Consiglio comunale.	
	ART. 11 – Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali	
	1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici	
	del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti	
	tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti	
	pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al	
	segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.	
	2. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai	
	gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al	
	Consiglio.	
	3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione	
	sottoposta alla deliberazione del Consiglio; essi possono presentare	
	interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato	
	ispettivo. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato debbono	
	rispondere entro 30 giorni, a norma dell'art. 43, comma 3, del D. Lgs.	

	267/2000. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative	
	risposte sono definite dal regolamento per il funzionamento del	
	Consiglio comunale.	
	4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al	
	Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale, indicando i motivi e	
	le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il	
	Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo	
	all'ordine del giorno le questioni richieste.	
	5 Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere	
	consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al	
	controllo ed alla vigilanza del Comune.	
	6 I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da	
	apportare allo schema di bilancio annuale, dando, nel contempo,	
	indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità	
	al vigente regolamento di contabilità.	
	7 I Consiglieri Comunali interessati possono richiedere ai sensi	
	dell'art. 82, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la	
	trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione	
	alle sedute del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni, in una	
	indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti	
	per l'Ente pari o minori oneri finanziari e fatta salva l'applicazione di	
	detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle	
	sedute degli organi collegiali.	
	8 Indennità e gettoni possono essere oggetto di rinuncia	
	espressa.	

ART. 12 – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio, sono indirizzate al medesimo Consiglio e presentate personalmente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra individuale. A parità di cifra, la supplenza è attribuita al candidato che precede nell'ordine di lista. La

supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ART. 13 – Elezione e giuramento del Sindaco - Nomina della Giunta – Definizione ed approvazione delle linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni di legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed è membro del Consiglio comunale con diritto di voto. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Nella prima seduta successiva all'elezione il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale dei componenti della Giunta comunale.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

6. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco presenta al

	Consiglio comunale le linee programmatiche di governo, nel rispetto	
	dei contenuti del programma amministrativo scelto dal corpo	
	elettorale.	
	7. Il Consiglio comunale, in seduta da convocarsi non prima di 15	
	giorni dalla presentazione, partecipa alla definizione delle linee	
	programmatiche di governo, formulando valutazioni, considerazioni e	
	proposte, e le approva con apposito atto deliberativo.	
	8. Durante il mandato elettorale, il Consiglio comunale può	
	elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee	
	programmatiche di governo. Il regolamento di funzionamento del	
	Consiglio comunale stabilisce le modalità per la verifica periodica	
	dell'attuazione delle medesime da parte del Sindaco e dei singoli	
	Assessori.	
	ART. 14 – Composizione della Giunta	
	1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e	
	da un numero massimo di 6 (sei) Assessori tra	
	cui il Vice-Sindaco.	
	2. Il Sindaco determina, con apposito provvedimento, il numero dei	
	componenti della Giunta comunale, sulla base di specifiche	
	valutazioni politico-amministrative e, successivamente, nomina con	
	decreto gli Assessori.	
	3. Possono essere nominati Assessori, oltre che i Consiglieri	
	comunali, anche cittadini non Consiglieri, in numero non superiore a 1	
	(uno), purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di	
	candidabilità, eleggibilità e compatibilità.	

	4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascen-	
	denti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.	
	Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune	
	presso Enti, Aziende e Istituzioni.	
	5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze	
	presso Enti e Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla	
	vigilanza del Comune.	
	6. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di	
	urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, a norma	
	dell'art. 78, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, dall'esercitare nel	
	Comune attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica,	
	anche se sprovvisti della specifica delega.	
	ART. 15 – Competenze della Giunta	
	La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune	
	e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 D.Lgs.	
	267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano	
	riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al	
	Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai Responsabili dei	
	servizi comunali.	
	1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi	
	generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di	
	impulso nei confronti dello stesso.	
	2. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare, senza	
	diritto di voto, i consiglieri comunali espressamente invitati dal	
	Sindaco.	

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento ;

e) approva le variazioni meramente quantitative dei tributi, e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che non incidano sugli aspetti ordinamentali/regolamentari;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato ;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone ;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ;

i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni che non riguardano beni immobili;

	j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del provvedimento ;	
	k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro Organo ;	
	l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;	
	m) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.	
	n) autorizza la costituzione e la resistenza in giudizio	
	ART. 16 – Sindaco	
	1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo , di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.	
	2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.	
	3. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle	

diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

4. Il Sindaco può assumere incarichi e funzioni con poteri di rappresentanza e coordinamento di società partecipate del Comune, senza che lo stesso incarico costituisca causa di incompatibilità.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 17 – Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori ;

b) promuove iniziative per la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale ;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 D.Lgs. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a

	carattere esclusivamente locale adotta quale rappresentante della	
	comunità locale le ordinanze contingibili ed urgenti.	
	e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito	
	albo ;	
	f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene	
	opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni	
	di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione	
	con altri comuni per la nomina del direttore ;	
	g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli	
	incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad	
	esigenze effettive e verificabili.	
	ART. 18 – Attribuzione di vigilanza	
	1. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove	
	direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore	
	se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera	
	attività del Comune.	
	2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che	
	uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al	
	Comune , svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal	
	Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla	
	Giunta.	
	ART. 19 – Attribuzioni di organizzazione	
	1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione :	
	a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del	
	Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede e	

provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede ;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20 – Rappresentanza dell’Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune comporta la possibilità di conciliare, transare e rinunciare agli atti ed alla domanda come quella di accettare la rinuncia agli atti ed alla domanda.

3. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario comunale in base a una delega rilasciata dal sindaco.

4. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna annualmente al delegato l’esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transare e rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia agli atti ed alla domanda;

- stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine , si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 24 – Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 25 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo, valorizzando le libere associazioni presenti sul proprio territorio, quali quelle senza scopi di lucro che presentano finalità di rilevanza sociale, culturale, sportiva, educativa, di difesa del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, di protezione delle persone in stato di bisogno fisico, psichico od economico, comunque diverse dalle forme associative di carattere politico o sindacale.

	2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi	
	caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla	
	Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.	
	3. Ciascuna associazione, nel proprio settore, può avanzare	
	istanze, proposte, rilievi, all'amministrazione comunale, può altresì	
	partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di	
	voto.	
	ART. 26 - Contributi alle associazioni	
	1. Il Comune può erogare alle associazioni locali e alle sezioni locali	
	di associazioni aventi rilevanza sovracomunale, con esclusione dei	
	partiti politici e delle organizzazioni	
	sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento	
	dell'attività associativa.	
	2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,	
	di cui al comma precedente, a titoli di contributi in natura, strutture,	
	beni o servizi in modo gratuito.	
	3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle	
	strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento,	
	in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.	
	4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le	
	associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite	
	nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità	
	della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.	
	5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura	
	dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto	

	che ne evidenzi l'impiego.	
	6. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.	
	7. Il comune può stipulare convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività, anche in integrazione o in supporto di servizi comunali.	
	ART. 27 – Volontariato	
	1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.	
	2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.	
	CAPO III	
	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	
	ART.28- Consultazioni	
	1. L'Amministrazione Comunale, quando intende adottare atti di grande rilevanza economica e sociale per la collettività, può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e	
	25	

	proposte di soggetti economici o interessati, in merito a specifici	
	problemi di esclusiva competenza locale.	
	2. Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite in	
	apposito regolamento.	
	3. E' esclusa la facoltà di indire consultazioni nei dodici mesi	
	precedenti a quello in cui è prevista l'elezione del Consiglio	
	comunale e nei dodici mesi successivi a quello in cui vi è	
	stata l'indizione di referendum sul medesimo oggetto.	
	4. Le risultanze delle consultazioni devono essere tenute in	
	considerazione dall'amministrazione comunale purchè corrispondano	
	ai criteri di buon governo e di compatibilità finanziaria.	
	ART. 29 – Istanze	
	1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco istanze	
	in merito a specifici problemi o interessi collettivi od aspetti dell'attività	
	amministrativa, limitatamente alla funzione di indirizzo politico.	
	2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro	
	trenta giorni dall'interrogazione.	
	3. L'istanza è inammissibile quando pervenga entro un anno	
	successivo alla presentazione di altra istanza avente il medesimo	
	oggetto.	
	4. L'istanza amministrativa produce l'avvio di un procedimento	
	amministrativo ed alla sua presentazione e conseguente	
	provvedimento deve essere data idonea pubblicità.	
	ART. 30 – Proposte	
	1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a	

	3. In ogni caso, ivi compreso quello di archiviazione, l'organo	
	competente, deve dare adeguata pubblicità anche tramite	
	comunicazione diretta, del provvedimento adottato.	
	ART. 32 - Referendum	
	1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti	
	nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum	
	consultivi in tutte le materie di competenza comunale.	
	2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali	
	e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o	
	regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un	
	referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla	
	potestà referendaria le seguenti materie:	
	a) statuto comunale;	
	b) regolamento del consiglio comunale;	
	c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;	
	3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata	
	comprensione e tale da non generare equivoci.	
	4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine	
	all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti	
	del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al	
	precedente comma 2.	
	5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale	
	vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta	
	delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la	
	proclamazione del risultato.	

	2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che	
	esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti	
	di divulgazione.	
	3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire	
	senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei	
	tempi stabiliti da apposito regolamento.	
	4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di	
	legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.	
	5. Il regolamento stabilisce i tempi e lo modalità per l'esercizio dei	
	diritti previsti nel presente articolo.	
	6. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di	
	riproduzione, osservate le norme sul bollo e quello sui diritti di ricerca	
	e visura.	
	ART. 34 – Diritto di accesso all'informazione	
	1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accedere alle	
	informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.	
	2. L'oggetto dell'informazione deve riguardare lo stato degli atti e	
	delle procedure, l'ordine di esame di domande, progetti o	
	provvedimenti, l'individuazione degli organi competenti al rilascio	
	delle informazioni, ovvero informazioni di carattere sociale,	
	economico, territoriale, ambientale, demografico statistico.	
	3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini	
	all'attività amministrativa, il comune assicura l'accesso alle strutture	
	ed ai servizi agli enti alle associazioni e alle organizzazioni di	
	volontariato.	

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 35 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune accerta le esigenze espresse dalla propria comunità e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa. La centralità del cittadino e della comunità si esprime anche attraverso l'organizzata e ciclica rilevazione dei bisogni e dei livelli di soddisfazione nella fruizione dei servizi comunali.

2. Il Comune individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento della propria missione di istituto, finalizzata a garantire risposte adeguate e tempestive ai molteplici e mutevoli contesti di riferimento.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario Comunale e/o ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi e/o, nel caso ci

si avvalesse di tale facoltà ai sensi di legge, ad un componente dell'organo esecutivo.

5. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la copertura dei posti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tale incarico è conferito a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 36 – Il Direttore Generale

1. Previa stipula delle convenzioni previste all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale, che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

3. Al Direttore Generale compete in particolare:

a) Provvedere ad attuare gli indirizzi degli organi e gli obiettivi stabilito dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende altresì alla gestione dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficacia ed efficienza.

b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

	c) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.	
	4. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.	
	5. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che, comunque, non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.	
	ART 37 – Il Segretario Comunale	
	1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D. Lgs. 267/2000.	
	2. La legge e il regolamento di cui all'art. 103 del D. Lgs. 267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di cui all'art. 103 del D. Lgs. 267/2000. Salvo il caso di revoca previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 267/2000, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.	
	Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino	

	alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di	
	sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di	
	insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.	
	4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e	
	disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato	
	con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della	
	Giunta comunale, per	
	violazione dei doveri d'ufficio.	
	5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni	
	di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi	
	dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla	
	legge, allo statuto ed ai regolamenti.	
	6. Il Segretario comunale:	
	a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle	
	riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;	
	b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare	
	scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;	
	c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai	
	regolamenti o conferitagli dal Sindaco.	
	7. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle	
	funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per	
	l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.	
	ART. 38 – Responsabilità dei servizi	
	1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione	
	delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.	

	2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa,	
	negli ambiti di propria competenza, l'ottimale	
	gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e	
	dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della	
	validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi	
	programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai	
	responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica	
	e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto	
	di discrezionalità	
	Capo V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
	ART. 39 - Modalità di gestione	
	L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella	
	produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a	
	promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è	
	realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte	
	in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge	
	ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità	
	e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.	
	La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento	
	motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di	
	opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione,	
	avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti	
	interessi pubblici da perseguire.	
	I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di	
	servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del	

servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

E' vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 40 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 41 – Attività finanziaria del Comune

1. La Finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie,
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
- c) tasse e diritti per servizi pubblici,
- d) trasferimenti erariali,
- e) trasferimenti regionali,

	f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale,	
	g) risorse per investimenti,	
	h) altre entrate.	
	2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.	
	3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.	
	4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. (In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia. Verifica)	
	ART. 42 – Contabilità comunale: il bilancio	
	1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.	
	2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario complessivo nel rispetto dei principi di veridicità ed	

attendibilità.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

ART. 43 – Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore ed il rendiconto della gestione economica e degli agenti contabili.

ART. 44 – Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l'attività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.

	dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo	
	politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi	
	predefiniti.	
	2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio delle distinzioni	
	tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal decreto	
	legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l'ente	
	può istituire un ufficio unico con altri enti locali, mediante convenzione	
	che regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.	
	ART. 46 – Revisione economico – finanziaria	
	1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, scelto in	
	conformità a quanto disposto dall'art. 234 del Testo Unico.	
	2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola	
	volta; viene revocato solo per inadempienza ed in particolare per la	
	mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione	
	consigliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico.	
	3. Cessa dall'incarico per:	
	a) scadenza del mandato;	
	b) dimissioni volontarie;	
	c) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico; gli	
	effetti della revoca o della cessazione decorrono dal momento della	
	avvenuta conoscenza della relativa comunicazione;	
	4. Il revisore svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico.	

	5. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.	
	6. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.	
	7. Il revisore potrà eseguire periodiche verifiche di cassa.	
	8. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.	
	9. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico.	
	ART. 47 – Tesoreria	
	1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:	
	a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;	
	b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;	
	c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.	
	2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da specifica convenzione.	
	ART. 48 – Entrata in vigore	

1. Il presente statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.